

Allegato 1) all'AVVISO PUBBLICO

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE ai sensi dell'Art. 56 del Codice del Terzo settore Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Portomaggiore (FE) con sede in piazza Umberto I n. 5 - C.F. P.IVA 00292080389 (di seguito solo Comune), qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alle Persone, d.ssa Bertarelli Elena, giusto decreto del sindaco di incarico numero n. 7 del 28/06/2024, е l'Associazione senza scopo di lucro denominata (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _ ______, nella persona del legale rappresentate codice fiscale Signor il nato _, CF _____, il quale dichiara di agire in

Premesso che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;

- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il D.lgs 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- -l'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- ai sensi del succitato art. 56, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si prevede inoltre che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime".;
- l'art. 6, del D.L.gs 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) prevede testualmente "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".
- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 definisce le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato in materia la L.R. n. 3 del 13.04.2023 "Norme per la valorizzazione delle organizzazione di volontariato", che all'art. 20 "Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato" prevede testualmente:
- 1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, mediante procedimenti conformi ai principi dell'articolo 14 e tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.
- 2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per "maggior favore rispetto al mercato", ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post e ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall' articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.
- l'art. 12 della L. 241/1990 prevede la possibilità di concedere sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione id vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati", approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12/02/2003 e ss.mm.ii disciplina le modalità per il riconoscimento di contributi di cui all'art. 12 della L. 241/1990;

Considerato che:
- dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale de
Comune di Portomaggiore, uno specifico "Avviso pubblico" per acquisire manifestazioni di
interesse per la realizzazione di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti al
cittadini per il periodo di gennaio 2025 – dicembre 2027;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata
per
l'attività di cui all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione dal;
- lo schema della presente è stato approvato con determina n
del;
Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Richiami e premesse
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali
della presente.
Articolo 2 – Oggetto
In forza del principio della cuccidiariatà orizzontale applicande l'articole E6 del Codice del
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del
Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune intende stipulare una convenzione con
l'Associazione per la realizzazione di attività di supporto per servizi di utilità
sociale rivolti ai cittadini, per il periodo di gennaio 2025 – dicembre 2027.
L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di
Portomaggiore ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito
territoriale interessato dall'attività.
Nel rispetto delle finalità del volontariato, si specifica che l'impegno dei volontari non va intesc
come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per
garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione
Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto
del patrimonio di esperienza degli stessi.
Articolo 3 – Finalità
Il Comune di Portomaggiore intende attivare, una forma di collaborazione con il Terzo
Settore per promuovere una serie di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai
cittadini, in modo da contribuire alla promozione dei rapporti interpersonali e alla
partecipazione alla vita sociale dei soggetti residenti nel territorio Comunale, riducendone
perciò il rischio di esclusione ed isolamento.
Articolo 4 - Descrizione delle attività
L'Associazione svolgerà attività di volontariato di utilità sociale volte alla
valorizzazione del territorio comunale, al potenziamento dell'offerta culturale e sociale
attraverso la fruizione facilitata da parte della cittadinanza di tutti i luoghi che fungono da contenitori di produzione e promozione socio-culturali e di aggregazione
CONTENIO DE DICONTROLE E DICONOLOUE SOCIO-CHILITAN E OL AUGREGAZIONE

Le attività di volontariato si svolgeranno nei seguenti ambiti:

- sorveglianza ed accompagnamento degli scolari per accesso/uscita a scuola o per la realizzazione di progetti scolastici (eventualmente anche sullo scuolabus);

- attività di ausilio per apertura, vigilanza e predisposizione delle sale e degli impianti comunali per consentire orari di apertura favorevoli alle esigenze degli utenti;
- attività di ausilio per apertura, guardiania e predisposizione locali adibiti a mostre d'arte, esposizioni, spettacoli ed iniziative varie organizzati nel territorio comunale anche in aree pubbliche;
- diffusione, consegne e recapiti di materiale informativo e divulgativo di interesse pubblico;
- pulizia e cura del verde pubblico, dei giardini e delle aree pubbliche comprese eventuali aree verdi degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- tutela dell'ambiente e attività di apertura, pulizia e cura delle isole ecologiche comunali;
- attività di ausilio nella guardiania, pulizia, piccoli lavori di manutenzione ordinaria di locali e strutture di proprietà comunali compresi gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- altre attività di pubblica utilità da svolgersi nel territorio comunale anche finalizzate alla realizzazione di specifici progetti promossi dal Comune in materia ambientale, sociale, assistenziale, ricreativa e culturale.

Le attrezzature e i mezzi per lo svolgimento delle attività saranno messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

I volontari potranno inoltre prestare la propria attività a supporto del personale comunale e del personale di eventuali gestori esterni di servizi; il volontario non si sostituisce in alcun modo al personale, ma funge da figura di riferimento non istituzionalizzata con ruolo informale e più vicino alla sfera emotiva e famigliare degli utenti coinvolti.

Le attività dovranno essere realizzate coerentemente con l'offerta tecnica presentata dall'Associazione in sede di procedura ad evidenza pubblica che viene allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01.01.2025 e scadenza il 31.12.2027.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 - Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, in base alle richieste inoltrate anche informalmente dagli uffici comunali di riferimento, individuati nel Servizio Biblioteca, Cultura ed Attività Sportive e Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

Gli orari delle attività verranno concordate con l'Amministrazione Comunale in base alle esigenze e rispettosi, a questo proposito, delle regole dell'Associazione e dei Deliberati da essa approvati.

L'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, come da offerta tecnica presentata dall'Associazione.

I volontari svolgono le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti e dei fruitori nonché con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:

- <u>i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;</u>
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Articolo 8 - Contributi/Rimborsi erogati dal Comune.

Ogni mese l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolto. A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono: carburante e affini, revisione, manutenzione e revisione automezzi esclusivamente impiegati per detto servizio, oneri relativi alla copertura assicurativa etc..

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 60 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto mensile debitamente firmato dal legale rappresentante. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione.

La somma massima messa a disposizione dal Comune quale **CONTRIBUTO** ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'associazione è indicativamente pari a complessivi € 36.000,00 di cui € 12.000,00 per l'anno 2025, € 12.000,00 per l'anno 2026, € 12.000,00 per l'anno 2027.

Gli importi di cui sopra potranno essere incrementati per nuove necessità e per progetti particolari, previa adozione di apposito impegno di spesa da parte del Comune.

Il Comune di Portomaggiore si riserva però, entro dodici mesi dal ricevimento del suddetto rendiconto, di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, i competenti uffici provvederanno alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e alla eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né

può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Articolo 9 - Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Articolo 10 - Responsabilità

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'art	icolo 18 del 0	Codice del T	Γerzo settore,	, l'Associazio	one ha stip	oulato	una poliz	za.
per assicurare i	propri volonta	ri da infortu	ni e malattie,	connessi al	lo svolgime	ento de	ell'atti vità	di
volontariato, noi	nché per la re	sponsabilità	civile verso	i terzi. Tratt	asi della p	olizza	assicurati	va
rilasciata da						_	Agenzia	di
			, numero	·			in da	ata
	, scadenza	l	•					
Gli oneri della s	uddetta polizz	a sono inte	ramente a ca	arico del Coi	mune (art.	18 c	omma 3 d	del
d.lgs. 117/2017), che provved	erà al rimb	orso secondo	le modalità	di cui all'ar	t. 8.		

Articolo 11 - Osservanza del codice di comportamento

L'associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Portomaggiore vigente reperibile sul sito web: www.comune.portomaggiore.fe.it sezione "Amministrazione trasparente".

L'associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore vigente presso l'ente e ricevuto in copia all'atto della stipula della presente convenzione.

all'art. 3 "Principi generali", all'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 17 dalla prospettiva dell'Associazione.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il contratto relativo all'affidamento del presente appalto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 "Principi generali", nell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10

"Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

Inoltre l'associazione è obbligata a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 12 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 14 - Garanzia e riservatezza dei dati a norma regolamento UE 679/2016

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016. L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 15 - Revoca e recesso

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione per subentrati motivi di pubblico interesse con un preavviso di almeno 1 mese, dandone idonea comunicazione all'Associazione tramite pec.

L'Associazione potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 2 mesi, dandone idonea comunicazione al Comune (in forma scritta o tramite pec). La presente convenzione si intende risolta nel caso venga meno l'iscrizione dell'Associazione al "Registro unico nazionale".

Articolo 16 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Spese contrattuali
Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente. Data,
Il Comune di L'Associazione